

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANDIROCCO, ANTONI, GIADRESCO, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LODA, MACCIOTTA, SAMÀ, TRIVA***Presentata il 7 maggio 1984***Esenzione della ritenuta d'acconto sulle pensioni erogate
dall'INPS a favore di cittadini italiani residenti all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, circa 100 mila lavoratori italiani residenti all'estero sono titolari di pensione erogata dall'ente assicuratore italiano e pagata nei paesi esteri di residenza.

La pensione che questi lavoratori percepiscono viene assoggettata, come componente del reddito, a tassazione da parte dello Stato di residenza e in molti casi sulla pensione è già stata applicata dall'ente erogante la ritenuta d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Avviene pertanto che il pensionato subisce una doppia tassazione ed è costretto per riottenere la somma indebitamente trattenuta alla fonte dall'ente erogatore italiano, a presentare istanza di rimborso

all'Intendenza di finanza, che otterrà, ovviamente, dopo lunghissima attesa.

Con la presente proposta di legge, al fine appunto di evitare che il pensionato residente all'estero subisca una doppia tassazione, all'articolo 1 si afferma che sulle pensioni od assegni pagati all'estero non debba effettuarsi da parte dell'ente erogatore italiano la ritenuta d'imposta, qualora dette pensioni od assegni concorrono a formare il reddito su cui lo Stato di residenza opera la tassazione.

All'articolo 2 si stabilisce che la richiesta per l'esenzione viene avanzata dall'interessato, fornendo la documentazione secondo le disposizioni del Ministero delle finanze.

La richiesta è presentata una volta tanto e non deve essere ripetuta ogni anno come attualmente avviene, salvo che non venga mutato lo stato di residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con riferimento all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulle pensioni od assegni pagati all'estero da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale od altro ente erogatore italiano, non viene applicata la ritenuta d'acconto, se il cittadino italiano residente all'estero è già assoggettato al pagamento dell'imposta per la pensione od assegno percepito dall'Italia, da parte dello Stato di residenza.

ART. 2.

L'esenzione dalla ritenuta di acconto di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del pensionato, in base alle disposizioni emanate dal Ministro delle finanze ed ha validità per tutti gli anni successivi, salvo che il pensionato non cambi residenza, nel qual caso è tenuto a rinnovare la richiesta.